



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nel **giudizio d'appello n. 10787/2022 R.G.**
promosso

da

M. D. (...) (...);

- APPELLANTE

contro

IBERIA LINEA AEREAS DE ESPANA S.A. (C.F. e P. IVA 1122233108), con sede legale a Madrid, sede secondaria a Roma, via Domenico Chelini n. 10, e domicilio digitale iberia.italia@pec.it (come da visura camerale prodotta il 14 novembre 2023);

- APPELLATA CONTUMACE

* * *

Oggetto del processo: trasporto, reg. (CE) n. 261/2004, compensazione pecuniaria, spese processuali.

* * *

CONCLUSIONIPer l'**appellante**:

<<Voglia l'Onorevole Tribunale ordinario di Bologna, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:

- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 312/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Bologna, nella persona della Dott.ssa ... , in data 11.02.22 e depositata in cancelleria in data 14.02.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "1) accertare e dichiarare la responsabilità del vettore convenuto per il negato imbarco del passeggero a bordo dei voli prenotati e, per l'effetto, condannare Iberia Lineas Aereas de Espana s.a. al pagamento in favore del



sig. D. M. dell'importo complessivo di € 600,00, corrispondente all'indennizzo previsto dall'art. 7 comma 1 lett. c), Reg. 261/04 e/o della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di determinare nei limiti della propria competenza per valore, col favore degli interessi legali della domanda; 2) condannare, altresì, Iberia Lineas Aereas de Espana s.a. al risarcimento in favore del sig. D. M. dell'importo di € 158,84, per le causali di cui in narrativa e/o della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di determinare nei limiti della propria competenza per valore, con interessi legali dalla domanda”;

- con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc. ».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Richiamati atti, documenti e verbali di causa, di primo e di secondo grado, l'appello avverso la sentenza del **Giudice di Pace di Bologna** pubblicata il **14 febbraio 2022** con n. **312**, proposto da **D. M.** con citazione notificata a mezzo posta il 19 settembre 2022 e il 3 aprile 2023 a **Iberia Linea Aereas de Espana s.a.** (rimasta contumace, come già in primo grado), merita accoglimento, e ciò per le ragioni di seguito illustrate.

2.

Nel definire la causa n. 8586/2021 R.G. promossa da D. M. con citazione notificata a Iberia via PEC il 29 settembre 2021 e svoltasi in contumacia della convenuta, il **Giudice di Pace** - senza mettere in discussione il fatto del negato imbarco all'aeroporto di San Paolo del Brasile avvenuto il 28 maggio 2021 né il conseguente ritardo di oltre nove ore così come allegati dall'attore - ha **respinto** la domanda di condanna della compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria (euro 600,00 per ciascuno degli attori, odierni appellanti) di cui agli artt. 2 lett. j), 4, 7, Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sul tema del negato imbarco v., fra le altre, **Corte di giustizia dell'Unione europea, terza sezione, 30 aprile 2020, C- 584/18**; con riguardo all'ipotesi di ritardo prolungato del volo di almeno tre ore all'arrivo, v. **Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07**, Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH e Böck e a./Air France SA, e la giurisprudenza successiva; v. altresì **Corte di giustizia dell'Unione europea, terza sezione, 25 gennaio 2024, C-474/22**, Laudamotion GmbH contro flightright GmbH) nonché al risarcimento del danno nella misura di euro 158,84.



3.

A sostegno delle domande, come si desume dall'esame dell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati, nel giudizio di primo grado D. M. ha affermato:

a) di essersi regolarmente presentato all'aeroporto di San Paolo del Brasile il **28 aprile 2021** per imbarcarsi sul volo in partenza alle **ore 14:35** diretto a Madrid, dove avrebbe preso un altro volo diretto a Bologna:

«1. con regolare prenotazione n. UDD2PC, l'istante acquisiva dal vettore IBERIA il diritto al trasporto sui voli in coincidenza San Paolo – Londra / Londra - Bologna del 3-4.05.2021 (Doc. 1);

2. senonché, i voli venivano cancellati (Doc. 2) e il programma di viaggio rischiodato; il passeggero veniva riposizionato, quindi, a bordo dei voli IB6824 San Paolo – Madrid / IB8756 Madrid – Bologna del 28-29.05.2021 (Doc. 3);

3. in occasione del trasporto così riprogrammato, il passeggero pagava l'importo addizionale di € 90,00 per imbarcare in stiva un ulteriore bagaglio (Doc. 4);

4. così, il giorno della nuova partenza il passeggero, in possesso di regolari carte d'imbarco (Doc. 5), si recava in aeroporto, ove si approntava a svolgere le procedure di controllo richieste per l'accettazione a bordo»;

b) di essersi visto negare l'imbarco senza alcuna valida giustificazione:

«5. senonché, al passeggero, non consenziente, veniva arbitrariamente negato l'imbarco a bordo dell'aeromobile»;

c) di aver ottenuto da Iberia la riprotezione su altri voli, il primo dei quali previsto in partenza da San Paolo del Brasile alle **ore 20:25** di quello stesso **28 maggio 2021** (v. la carta d'imbarco prodotta *sub doc. 6*):

«6. la compagnia, quindi, provvedeva a riposizionare il passeggero a bordo dei voli TP88 San Paolo – Lisbona / TP836 Lisbona – Roma / AZ1321 Roma – Bologna del 28-29.05.2021, che giungeva a destinazione alle ore 21.10 [in realtà si tratta dell'orario di imbarco, n.d.r.] (Doc. 6) e quindi con oltre 9 nove ore di ritardo rispetto a quanto stabilito originariamente (ore 11.55 - cfr. Doc. 3)»;

d) di avere diritto alla compensazione pecuniaria per essere giunto a destinazione, a Bologna, con un ritardo superiore a nove ore e di aver subito un ulteriore danno risarcibile:

«7. da ultimo, il passeggero si vedeva costretto a sostenere nuovamente il costo di \$ 149,00 (pari ad € 126,12) per imbarcare sui nuovi voli il secondo bagaglio da stiva (Doc. 7);

8. il negato imbarco e la tardiva riprotezione impongono al vettore di versare la compensazione monetaria prevista in questi casi dalla normativa europea in materia di trasporto aereo;



9. in punto di diritto, il Regolamento CE del 11 febbraio 2004 n. 2004/261/CE (provvedimento legislativo comunitario obbligatorio per tutti i destinatari e direttamente applicabile nei singoli Stati membri non necessitando di alcun atto di ricezione interna) ha accresciuto la tutela dei passeggeri del traffico aereo, istituendo un sistema di diritti minimi, inderogabili ed irrinunciabili per i passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato;

10. in particolare, è stato introdotto un rimborso standardizzato ed immediato per la perdita di tempo che subiscono i passeggeri vittime di tali disagi, il cui ammontare varia a seconda dell'ampiezza chilometrica della tratta aerea considerata;

11. con riferimento alle tratte più lunghe, cioè pari o superiori a 3500 Km, il combinato disposto degli artt. 4 (comma 1 lett. c) e 7 (comma 1 lett. c) del suddetto Regolamento prevede che, in caso di negato imbarco, i passeggeri che non sono stati tempestivamente informati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria pari ad € 600,00;

12. peraltro, in sede di revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione (R.D. 30 Marzo 1942 n. 327, modificato dal Decr. Legisl. 15 Marzo 2006 n. 151), il legislatore italiano si è uniformato al Reg. CE 261/2004 stabilendo, all'art. 947, che "in caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria;

13. l'efficacia di tale norma è rafforzata dal d.lgs 27 gennaio 2006 n. 69 recante "disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento CE n.261/04" che ha introdotto a carico delle compagnie aeree sanzioni economiche afflittive in caso di violazione dell'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria;

14. da ultimo con Comunicazione 2016/C 214/04 del 15.06.2016 la Commissione Europea ha definitivamente confermato che "un negato imbarco contro la volontà del passeggero dà diritto ad una compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Regolamento... " (Doc. 4 estratto);

15. in considerazione di quanto sopra, poiché al passeggero è stato negato l'imbarco sul volo prenotato ed è stato imposto di raggiungere la destinazione finale con più di nove ore di ritardo, quest'ultimo ha pienamente diritto alla compensazione pecuniaria di € 600,00 prevista per le tratte aeree superiori a 3500 km (Doc. 8);

16. nel caso di specie, l'attore ha, inoltre, diritto al rimborso della spesa pari ad € 126,12, sostenuta per imbarcare il proprio bagaglio aggiuntivo a bordo, sebbene il passeggero avesse già in precedenza corrisposto un importo extra (cfr. punto 2 della narrativa); in altre parole, la compagnia, che ha negato l'imbarco al passeggero e ha pur provveduto a riposizionarlo su un volo alternativo, non si è fatta carico dell'imbarco del bagaglio aggiuntivo, sebbene tale servizio fosse stato già precedentemente pagato;

17. infine, benché il passeggero al momento dell'imbarco fosse regolarmente in possesso del test PCR Covid -19, risultato negativo (Doc. 9), allo stesso veniva imposta l'effettuazione di un ulteriore tampone, per il quale pagava il costo di 200 BRL (corrispondente ad € 32,72 – Doc. 10); anche tale costo deve essere, quindi, rimborsato;

18. ebbene, tali importi vanno aggiunti alla compensazione pecuniaria di cui al punto 13) della narrativa;

19. del resto, anche l'art. 12 del sopra citato Reg 261/04 lascia salvo il diritto ad ulteriori risarcimenti occasionati dal vettore;

20. tramite il sottoscritto difensore, l'istante sollecitava formalmente, quindi, il pagamento degli importi dovuti (Doc. 11);



21. tuttavia, la compagnia non dava esito alla richiesta avanzata, rendendo necessaria la presente azione giudiziaria».

Nell'atto introduttivo i documenti prodotti sono stati così indicati:

- «1) Prenotazione voli;
- 2) Prova cancellazione;
- 3) Nuova prenotazione del 28-29.05.2021;
- 4) Primo dettaglio pagamento imbarco bagaglio aggiuntivo;
- 5) Carte d'imbarco voli San Paolo – Madrid – Bologna;
- 6) Carte d'imbarco volo di riprotezione San Paolo – Lisbona – Roma – Bologna;
- 7) Secondo dettaglio pagamento imbarco bagaglio aggiuntivo;
- 8) Distanza aeroporti;
- 9) Primo test covid effettuato;
- 10) Nuovo test covid;
- 11) Intimazione pagamento».

4.

A definizione del giudizio svoltosi nella contumacia di Iberia, il primo giudice ha rigettato le domande affermando:

1) che il volo previsto da San Paolo a Londra vedeva come vettore una compagnia aerea diversa da Iberia:

«In primis è documentato che il vettore del volo multitratta San Paolo – Londra / Londra – Bologna del 3-4/05/21 è la compagnia British Airways e non la Iberia»;

2) che, in ogni caso, il mancato imbarco era giustificato dal fatto che il passeggero si era presentato all'imbarco senza aver eseguito il previo test per il Covid-19:

«In ogni caso, poiché parte attrice allega che detto volo è stato riprogrammato per la data del 28/28 05/21 con la compagnia convenuta San Paolo - Madrid /Madrid - Bologna e che il passeggero non è partito per cui ha dovuto prendere un volo successivo arrivando in ritardo rispetto al volo programmato, circostanza da cui discenderebbe l'applicazione dell'istituto dell'invocata compensazione, deve però rimarcarsi come dai documenti prodotti emerge che l'attore sia stato imbarcato sul successivo in quanto l'attore era privo del test Covid che, infatti, risulta dopo l'orario di partenza del primo volo».

5.

L'appellante deduce in primo luogo una inesatta ricostruzione dei fatti di causa.

6.



L'appello è fondato.

I due argomenti esposti dal primo giudice non sono infatti condivisibili.

7.

L'argomento *sub* 1 è, per un verso, irrilevante (non si discute infatti della cancellazione del volo del 3-4 aprile 2021, ma del negato imbarco avvenuto il 28 maggio 2021) e, per un altro, non fondato sui documenti di causa, essendo pacifico e comunque documentato che il contratto per i voli di andata (dall'Italia) e ritorno (dal Brasile) era stato stipulato dall'attore con Iberia (v. il doc. 1).

8.

L'argomento *sub* 2), formulato d'ufficio dal primo giudice nella contumacia della convenuta, poggia su un equivoco conseguente ad una errata lettura dei documenti: il test Covid-19 menzionato in sentenza è in realtà quello fatto alle 17:17 del 28 maggio 2021 prima dell'imbarco sul volo in partenza alle ore 20:25 del 28 maggio 2021; il 26 maggio 2021 il passeggero aveva già fatto il test necessario all'imbarco sull'aereo in partenza alle ore 14:35.

In altri termini, il primo giudice ha introdotto un fatto neppure allegato dalla compagnia aerea, rimasta contumace, e privo di riscontro negli atti di causa, omettendo di rilevare che Iberia, gravata sul punto dell'onere di allegazione e prova (cfr. **Cass., sez. III, ord. 23 gennaio 2018, n. 1584**), rimanendo contumace non ha in alcun modo giustificato il negato imbarco.

Spettava infatti alla compagnia aerea l'onere di allegare e provare l'esistenza di ragionevoli motivi per negare l'imbarco all'odierno appellante.

Si richiama in proposito l'art. 2, lett. j), reg. (CE) n. 261/2004: «j) *«negato imbarco»: il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati».*

Si richiama altresì l'art. 4, ed in particolare il paragrafo 3: *«3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9».*

9.

L'errata lettura dei documenti prodotti e l'inesatta applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c. conducono alla riforma della sentenza appellata.

Da un lato, è pacifico e comunque riscontrato dai documenti prodotti che la distanza tra San Paolo del Brasile e Bologna è ben superiore a 3.500 km (doc. 8) e che nel caso concreto il passeggero ha subito un ritardo all'arrivo di circa dieci ore rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco: di fatto, l'odierno appellante,

(che avrebbe dovuto atterrare a Bologna alle ore 11:55 del 29 maggio 2021 proveniente da Madrid) dopo i voli da San Paolo a Lisbona e da Lisbona a Roma Fiumicino si è imbarcato sull'aereo in partenza da Roma Fiumicino alle ore 21:40 del 29 maggio 2021 e diretto a Bologna.

Ciò comporta, per il combinato disposto degli artt. 4 e 7 reg. cit., il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria nella misura di euro 600,00 oltre interessi legali dal 21 luglio 2021 (doc. 11).

Dal lato, sono documentati gli esborsi sostenuti dall'odierno appellante, per imbarco del bagaglio aggiuntivo (nonostante il precedente pagamento) e per il secondo test Covid, quale conseguenza del negato imbarco.

Attese le conclusioni dell'appellante, Iberia va dunque condannata al pagamento della ulteriore somma di euro 158,84 oltre interessi legali dal 21 luglio 2021 (doc. 11).

10.

L'integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace comporta, in forza del principio della soccombenza, la condanna di Iberia al pagamento, in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, delle somme come liquidate in dispositivo per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando, **in grado d'appello**, nella contumacia dell'appellata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- in totale riforma di Giudice di Pace di Bologna pubblicata il **14 febbraio 2022** con **n. 312, condanna** l'appellata a pagare all'appellante la somma di euro 600,00 oltre interessi legali dal 21 luglio 2021 al saldo nonché l'ulteriore somma di euro 158,84 oltre interessi legali dal 21 luglio 2021 al saldo;

- **liquida** le spese processuali a carico dell'appellata soccombente, quanto al giudizio di primo grado in euro 64,50 per esborsi ed euro 330,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, e quanto al giudizio di appello in euro 111,50 per esborsi ed euro 562,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, e **condanna** l'appellata a pagare le somme come sopra liquidate al difensore dell'appellante avv. M. T. dichiaratosi antistatario.

Bologna, 24 aprile 2024

Il giudice
Antonio Costanzo

